

**UNIONE DEI COMUNI**

**CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA**

Rep. n. . . .

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI  
DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI MIGRANTI**

**NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI**

**CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Nell'anno duemilaquattordici (2014) il giorno \_\_\_\_ (in lettere) del mese di \_\_\_\_  
(\_\_\_\_) presso la sede dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa,  
sita in via Piazza della Vittoria n. 54, 50053 Empoli, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_,  
Segretario dell'Unione dei Comuni, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica  
amministrativa nell'interesse dell'Unione dei Comuni, ai sensi dall'articolo 97, comma  
4, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, si sono  
personalmente costituiti:

Da una parte:

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (CF 91016930488),  
rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella  
sede dell'Unione dei Comuni, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche  
abitative e per l'immigrazione, di seguito per brevità denominata anche  
"Amministrazione" o "Ente", e  
la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale  
rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede  
sociale, di seguito per brevità anche "Impresa", "Fornitore" o "Appaltatore",

Detti comparenti in possesso della cui identità io Segretario dell'Unione dei Comuni sono personalmente certo mi chiedono di far constare quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- con determinazione n° 598 del 30/06/2014 del Dirigente del Servizio Politiche abitative e per l'immigrazione, è stata indetta procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto di servizi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione sociale dei cittadini migranti residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per un importo a base di gara, al netto dell'IVA, determinato in **€ 320.440,00=**, di cui **€ 316.940,00=** soggetti a ribasso e **€ 3.500,00=** quali oneri per la sicurezza da non assoggettarsi al ribasso, stimati per l'attuazione delle misure e procedure operative descritte nel DUVRI;
- con la medesima determinazione, sono stati approvati gli atti di gara, costituiti da: Bando di gara, Disciplinare con allegata modulistica, Capitolato speciale di appalto, Schema di contratto e Documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); ed è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinata in base alla valutazione di criteri specificati nel suddetto disciplinare di gara;
- a seguito dell'espletamento della suddetta gara, l'appalto è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_) di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), di seguito denominata Impresa, che, per l'esecuzione della durata di 24 mesi solari delle prestazioni richieste, ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, come risulta dal verbale di gara, approvato con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente del Servizio Politiche abitative e per l'immigrazione;
- con la medesima determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ del Dirigente del Servizio

Politiche abitative e per l'immigrazione, è stato pertanto affidato all'Impresa l'appalto di servizi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione sociale dei cittadini migranti residenti sul territorio dell'Unione dei Comuni, dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ per il prezzo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_=oltre IVA, determinato a corpo, mediante ribasso del \_\_\_\_% sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, indicato al punto 4.1 del disciplinare di gara;

- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dell'importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara (tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale);
- L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, costituiti da **DUVRI** (Allegato "I"), **Capitolato speciale di appalto** (Allegato "II"), approvati con determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente del Servizio Politiche abitative e per l'immigrazione, **Offerta economica** (Allegato "III") e **Offerta tecnico-qualitativa** (Allegato "IV"), prodotte dalla stessa in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- la Prefettura di \_\_\_\_\_ ha attestato l'insussistenza della causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6 del D.lgs. 159/2011, come da informativa prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, agli atti;
- il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e a effettuare gli accertamenti

prescritti dagli artt. 10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dagli articoli 302 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, verificando la sussistenza dei requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti mi dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART.1 OGGETTO**

1. L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa affida in appalto all'Impresa, che accetta, la gestione di servizi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione sociale dei cittadini migranti residenti sul proprio territorio, meglio descritti nel Capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione dirigenziale n° 598 del 30/06/2014, di seguito denominato Capitolato (allegato al presente contratto sub "I" costituendone parte integrante e sostanziale), da eseguirsi conformemente alle condizioni, ai termini e alle prescrizioni previste, oltre che nel presente contratto, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta economica prodotte dalla stessa impresa in sede di gara (allegate al presente contratto sub "III" e "IV", costituendone parte integrante e sostanziale).

2. Tali servizi da espletare per conto dell'Unione dei Comuni si concretano nelle attività di seguito riportate:

- a) attività del Piano Accoglienza e Intercultura nelle scuole, che comprendono: servizio di mediazione linguistico culturale, insegnamento della lingua italiana per gli alunni delle scuole di Fucecchio, coordinamento didattico-pedagogico,

supporto alla creazione di un modello di accoglienza negli istituti superiori,

formazione del personale docente e non docente, coordinamento tecnico;

b) attività di accoglienza e inclusione sociale dei cittadini migranti adulti, che comprendono: corsi di italiano per cittadini stranieri adulti, servizio di interpretariato/mediazione linguistico culturale, coordinamento tecnico;

c) servizio di supporto tecnico-metodologico all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e alla Conferenza Zonale dell'Istruzione di Empoli, finalizzato allo studio, ricerca e progettazione sui temi dell'immigrazione, dell'intercultura, dell'accoglienza scolastica e dei diritti di cittadinanza, comprendente anche la realizzazione di un osservatorio statistico sulla popolazione straniera del territorio.

3. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite in modo conforme alle caratteristiche e alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato e dovranno essere svolte nelle sedi in esso specificate per ciascun tipo di attività.

4. E' designato quale Direttore dell'esecuzione il Dr. \_\_\_\_\_ (Responsabile del procedimento o altro soggetto), ai sensi dell'art 272 c. 5 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

## **ART. 2 DURATA DELL'APPALTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti con decorrenza dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ per la durata di mesi 24 e i servizi che ne sono oggetto avranno inizio dal giorno stabilito per l'avvio dell'esecuzione del contratto, <in caso di consegna anticipata, inserire> indicata nel giorno \_\_\_\_\_, risultante dall'apposita comunicazione, trasmessa all'impresa dal direttore dell'esecuzione.

2. Tale comunicazione potrà contenere eventuali istruzioni e direttive per l'avvio dell'esecuzione, che l'Impresa è tenuta a seguire. L'Amministrazione, in alternativa

alla comunicazione sopra richiamata, si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.

3. L'inizio delle attività contrattuali, ai sensi di quanto statuito dall'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di determinare la proroga del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla sua naturale scadenza, nelle more delle procedure per addivenire a una nuova aggiudicazione del servizio.

### **ART. 3 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, meglio descritti nella documentazione allegata.

2. L'Impresa si obbliga a eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. L'Impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. In relazione alla sicurezza l'Impresa si obbliga ad osservare le misure di sicurezza indicate nell'allegato documento unico di valutazione dei rischi da interferenza rilevati nell'appalto (DUVRI, allegato sub "I"), predisposto dall'Amministrazione in base all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2006. Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell'appalto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'impresa provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.

L'Impresa garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e a esporre un cartellino identificativo.

4. L'Impresa deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tutto il personale che

l'Impresa assumerà e i relativi costi e oneri restano a carico dell'Appaltatore, dando atto che nessun rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico dell'Unione dei Comuni.

5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Unione dei Comuni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica il Responsabile unico delle attività contrattuali/Responsabile della Fornitura (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché l'Amministrazione possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 4 CORRISPETTIVO**

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, dal \_\_/\_\_/2014 fino al \_\_/\_\_/2016 per la durata di 24 mesi solari, determinato a corpo sulla base del ribasso offerto in sede di gara sull'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_), comprensivo dei costi aziendali relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_),



al netto di IVA e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali, come quantificati nel DUVRI (Allegato "I") pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), al netto di IVA.

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Il corrispettivo contrattuale retribuisce tutta l'esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato. Sono compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione.

4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non contemplati dal presente contratto.

5. L'Impresa pertanto non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto specificato per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa nel successivo art. 5 ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 5 ADEGUAMENTO/REVISIONE DEI PREZZI**

1. I prezzi contrattuali sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall'art. 115 del codice dei contratti pubblici.

2. La revisione dei prezzi è effettuata dall'amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal dirigente / responsabile di servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i

dati elaborati dall'osservatorio ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.

#### **ART. 6- AUMENTO E DIMINUZIONE – MODIFICHE E VARIANTI**

1. L'Ente potrà richiedere all'appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 4 "Corrispettivo", agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, calcolato sulla base del valore mensile dei servizi, risultante dal ribasso espresso dall'appaltatore nell'allegata offerta economica prodotta in sede di gara. Nel caso di esecuzione dei servizi per un periodo inferiore al mese, tale valore matura a seguito dell'esecuzione dei servizi per non meno di 15 giorni solari nel mese considerato.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base del valore mensile dei servizi sopra richiamato.

2. L'Ente, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del

contratto, fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 4

"Corrispettivo" del presente contratto. Per il calcolo del corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite si rinvia a quanto previsto dal precedente comma.

3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Amministrazione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, della rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE**

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa aggiudicatrice ha prestato idonea cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_ = pari al \_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_.

La cauzione definitiva, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti dell'Ente verso l'Impresa.

2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante

rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

4. L'Ente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. L'Ente ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o e nei casi previsti di risoluzione anticipata del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 8- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

3. L'Impresa può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse

all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto.

#### **ART. 9 - RECESSO**

1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio per finalità di interesse pubblico, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. In caso di recesso dell'Ente, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo pattuito per le prestazioni ancora da eseguire. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

**ART. 10 RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**ART. 11 VERIFICA E CONTROLLI**

1. L'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto con la massima diligenza e attenzione, che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Procederà altresì a una costante valutazione dell'idoneità e professionalità degli addetti in servizio.

Le verifiche saranno svolte direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. L'Impresa è tenuta a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 del D.P.R. n. 297/2010.

3. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, prodotta nel rispetto dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, il Direttore dell'esecuzione procede alla verifica di conformità definitiva a seguito della quale, qualora ne sussistano i presupposti di legge, emette il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il quadro normativo definito dall'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla disciplina specifica contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, riservandosi tuttavia la facoltà di sviluppare altre soluzioni di verifica e di controllo.

#### **ART. 12 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'Impresa in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'Impresa risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'Impresa si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3, è fatto obbligo

all'Impresa di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'Impresa risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

### **ART. 13 PENALITÀ**

Qualora l'Impresa esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto nel presente Contratto, l'Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà una penale a carico dell'Impresa, in ragione della gravità delle inadempienze.

In particolare, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti e i comportamenti per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, determinata ai sensi degli artt. 145, comma 3 e 298, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, di seguito classificati:

- svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato;
- mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle attività oggetto del presente contratto;
- mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla esecuzione dell'attività, al mantenimento del gruppo di lavoro e alla sostituzione/inserimento di nuovi operatori.



Per ciascuna delle suddette fattispecie, qualora determinate da cause imputabili all'Impresa, si applica una penale pari all'0,3‰ dell'ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità a quanto previsto dal capitolato, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R., PEC/FAX all'appaltatore relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione.

Trascorso tale termine, in assenza di controdeduzioni, ovvero se le controdeduzioni non dovessero essere ritenute dal committente sufficienti e giustificative, si darà luogo all'applicazione della penale.

2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel precedente comma, l'Ente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'Ente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

5. L'Ente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo \_\_\_\_, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

6. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale, di cui all'art. 4 del presente

contratto, l'Ente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

#### **ART. 14 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, l'Appaltatore dovrà emettere mensilmente fattura. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno contabilizzati in un'unica fattura, da emettere nell'arco della durata del contratto.

2. Le fatture dovranno riportare:

- il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) e all'impegno di spesa assunto dall'Ente e da questi comunicato all'Impresa;
- la descrizione dettagliata dei servizi svolti.

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura>: *(In caso di RTI con fatturazione pro quota ciascuna impresa del raggruppamento si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati )*

<nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura>: *(in caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti).*

3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni (fine mese) dalla presentazione delle fatture, a seguito di liquidazione da parte del competente servizio \_\_\_\_\_, dove si attesti la regolare esecuzione dei servizi svolti, previa verifica della permanenza della regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, attestata mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

4. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

5. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Le fatture dovranno essere intestate all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (CF 91016930488) e spedite per la liquidazione al Servizio Politiche abitative e per l'immigrazione - Piazza della Vittoria 54 - 50053 Empoli (FI).

7. L'importo delle fatture verrà pagato dall'Amministrazione sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

Verrà altresì pagato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla

\_\_\_\_\_ (mandante) presso \_\_\_\_\_, Ag.

\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via

\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. L'Impresa dichiara che il

predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. *Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.*

(in alternativa)

*Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.*

10. L'Ente si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## **ART. 15 RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Ente, a mezzo PEC/ raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Ente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- sostituzione non autorizzata nella gestione delle attività oggetto del presente contratto;
- violazione del divieto di cessione e subappalto contenuto all'art. 8 del presente atto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di **tre** volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

- reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di **nove** volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- negli altri casi in cui la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. è specificatamente prevista nel presente contratto.

3. La risoluzione anticipata del contratto fa sorgere il diritto dell'Amministrazione di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria e comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

**ART. 16 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'Impresa, il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui alla norma sopra richiamata, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze.

5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **ART. 17 ELEZIONE DEL DOMICILIO E SPESE CONTRATTUALI**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso \_\_\_\_\_ . L'Impresa può sempre eleggere altro domicilio e in tal caso si

obbliga a comunicare il nuovo domicilio all'Unione dei Comuni mediante PEC/lettera

Raccomandata A/R. L'elezione del nuovo domicilio ha efficacia giuridica dal momento

in cui la suddetta lettera perviene al servizio Protocollo dell'Unione.

2. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa.

#### **ART. 18- FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltatore è designato dal titolare del trattamento ( \_\_\_\_\_ ) quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

2. L'Impresa dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Ente e l'Impresa prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Del presente Atto io, \_\_\_\_\_ rogante, ho dato lettura alle Parti che, espressamente richieste, lo approvano e lo confermano. Quindi le Parti sottoscrivono



il presente Atto, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse  
affermato di conoscerne il contenuto.

p. L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa - Il Dirigente - Dott.

\_\_\_\_\_

p. l'Impresa - Sig. \_\_\_\_\_

Le Parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342  
c.c., gli articoli 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, e 19 del presente  
contratto.

p. L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa - Il Dirigente - Dott.

\_\_\_\_\_

p. l'Impresa - Sig. \_\_\_\_\_

E' scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza su pagine \_\_\_ e  
quanto della \_\_\_\_\_ fino a questo punto

Il Segretario dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa: Dott.

\_\_\_\_\_